



vigente al

**23/12/2021**[Mostra Atto Originario](#)[Mostra Atto Multivigente](#)

## DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017** (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)

(GU n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

vigente al **23/12/2021**

**Articoli**

**Titolo I**

DISPOSIZIONI GENERALI

[1](#)

[2](#)

[3](#)

**Titolo II**

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

**Titolo III**

DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

[17](#)

[< articolo precedente](#)[articolo successivo >](#)Testo in vigore dal: **11-9-2018**[attiva riferimenti normativi](#)[aggiornamenti all'articolo](#)

## APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)[atti aggiornati](#)[atti correlati](#)[note atto](#)[lavori preparatori](#)[relazioni](#)[aggiornamenti al titolo](#)[aggiornamenti alla struttura](#)

## FUNZIONI

[atto completo](#)[esporta](#)[collegamento permanente](#)[indice dell'atto](#)

Art. 5

Attivita' di interesse generale



1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (**(, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;))**);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del **decreto** legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche

editoriali,  
di promozione e diffusione della cultura e della  
pratica del  
volontariato e delle attività di interesse generale  
di cui al  
presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,  
ai sensi  
dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,  
n. 223, e  
successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di  
interesse  
sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla  
prevenzione  
della dispersione scolastica e al successo scolastico e  
formativo,  
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della  
povertà  
educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi  
da enti  
composti in misura non inferiore al settanta per cento da  
enti del  
Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge  
11 agosto  
2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di  
educazione e  
informazione, di promozione, di rappresentanza, di  
concessione in  
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a  
favore di  
filieri del commercio equo e solidale, da intendersi come  
un rapporto  
commerciale con un produttore operante in un'area  
economica  
svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di  
sviluppo,  
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a  
promuovere  
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il  
pagamento di un  
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  
l'obbligo  
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,  
nel rispetto  
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da  
permettere ai  
lavoratori di condurre un'esistenza libera e  
dignitosa, e di  
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi  
per il  
contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al  
reinserimento nel  
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui  
all'articolo  
2, comma 4, del **decreto** legislativo recante  
revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del **decreto** del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle

attività di  
interesse generale di cui al comma 1 può essere  
aggiornato con  
**decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri da  
adottarsi ai  
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  
1988, n. 400  
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  
sociali, di  
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  
previa intesa  
in sede di Conferenza Unificata, acquisito il  
parere delle  
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono  
entro trenta  
giorni dalla data di trasmissione del **decreto**, decorsi  
i quali  
quest'ultimo può essere comunque adottato.

< [articolo precedente](#) [articolo successivo](#) >